



Direzione tecnica Regionale Piemonte
Comunicato Ufficiale N° 2 anno sportivo 2021-2022

Commissione Giudicante Regionale
Delibera n° 2/2021

POSPOSIZIONE TERMINI DI GIUDIZIO

La società Pro Loco Baldissero ha inoltrato ricorso di appello avverso la squalifica per 4 giornate inflitta dal Giudice Sportivo del Comitato di Torino all'atleta Leto Gianluca (gara Pro Loco Baldissero – Verolengo Calcio del campionato di Eccellenza Canavese di calcio a 11).

In merito allo stesso questa Commissione ha richiesto al Comitato di Torino elementi utili ad esprimere il giudizio.

Non essendo ancora pervenuti tali elementi, questa Commissione non è in grado di rispettare i termini stabiliti dall'art. 20.5, pertanto

DELIBERA

- di rinviare la decisione, che verrà assunta entro tre giorni dalla data di ricevimento dei chiarimenti richiesti al Comitato di Torino.

Delibera nr. 3/2021

RICORSO DI APPELLO DELLA SOCIETA' VEROLENGO CALCIO AVVERSO SQUALIFICA ATLETA

La società Verolengo Calcio ha inoltrato ricorso di appello avverso la squalifica per 4 giornate inflitta dal Giudice Sportivo del Comitato di Torino all'atleta Durmishi Arlando (gara Pro Loco Baldissero – Verolengo Calcio del campionato di Eccellenza Canavese di calcio a 11).

Verificate preliminarmente le modalità di reclamo si osserva:

- il ricorso di appello risulta presentato il 30/11/2021;
- il comunicato contenente il provvedimento impugnato è datato 25/11/2021;
- l'art. 20.1 R.G.S. di Sport in Regola prescrive che il ricorso debba essere presentato entro tre giorni dalla data del Comunicato Ufficiale (quindi entro il 28/11/2021) e che qualora il giorno di scadenza sia giorno festivo (come è il caso del 28/11/2021) il termine venga prorogato al primo giorno non festivo successivo (quindi al 29/11/2021).

Tale ritardo di presentazione costituisce motivo di inammissibilità del ricorso di appello (art. 23.1 R.G.S. di Sport in Regola) e pertanto

SI DELIBERA

- di dichiarare inammissibile il ricorso in oggetto;
- di incamerare la tassa reclamo come stabilito dall'art. 24 R.G.S. di Sport in Regola.



Delibera nr. 4/2021

RICORSO DI APPELLO DELLA SQUADRA HELLAS VERBANIA AZIMUT VCO AVVERSO SQUALIFICA ATLETA

La squadra Hellas Verbania Azimut Vco della società Esio F.C. ha inoltrato ricorso di appello avverso la squalifica per 3 giornate inflitta dal Giudice Sportivo del Comitato di Verbania all'atleta Gentili Stefano (gara Hellas Verbania – Luzzogno A.S. del campionato di Calcio Open a 7).

Sono state verificate le modalità di reclamo e appurato che sono state rispettate tutte le indicazioni del R.G.S. di Sport in Regola.

Con il comunicato nr. 10 del 01/12/2021 il Giudice Sportivo del Comitato di Verbania squalificava l'atleta Gentili perchè "*... espulso per aver volontariamente colpito un avversario ...*".

La ricorrente sostiene che il Gentili ha "*... involontariamente urtato il piede del giocatore avversario in quanto la sua intenzione fosse semplicemente quella di calciare il pallone come gesto di stizza dopo un colpo subito e sicuramente non quella di far male al diretto interessato ...*" e richiede una riduzione della squalifica, anche in virtù dell'assenza di precedenti comportamenti scorretti del giocatore.

Questa Commissione osserva che nel proprio operare debba considerare quanto scritto dall'arbitro come fonte privilegiata di prova, a meno che non siano portati alla sua attenzione fatti che dimostrino l'accaduto in maniera diversa, cosa che in questo caso non è avvenuto; e, secondo l'arbitro dell'incontro, l'intervento del Gentili sull'avversario è stato operato "*con chiara intenzione di colpirlo*", causando altresì la reazione dell'avversario (anch'egli espulso e squalificato).

Né è compito di questa Commissione valutare i precedenti comportamenti di un atleta, che possono e debbono invece essere vagliati dal Giudice locale nel determinare l'entità della sanzione; e riteniamo che siano stati effettivamente valutati, visto che secondo il "Massimario delle sanzioni" contenuto in Sport in Regola (pagg. 177-184) la sanzione avrebbe anche potuto essere di 4 giornate.

Per questi motivi

DELIBERA

- di respingere il ricorso della squadra Hellas Verbania Azimut Vco della società Esio F.C. confermando quanto deliberato dal Giudice Sportivo del Comitato di Verbania;
- di incamerare la tassa reclamo per effetto del suo mancato accoglimento.

06/12/2021

la Commissione Regionale Giudicante
Claudio Bono, Presidente
Gabriele Balboni, componente
Marco Bianco, componente

